

# **S T U D I O   L E G A L E**

*Lavoro –civile -amministrativo*

**Avv. GIUSEPPE TOMASSO**

Patrocinante in Cassazione

*Via Virgilio, 81/A - 03043 CASSINO (FR)*

Tel. e Fax 0776.24945 Pec: [studiolegaletomasso@pec.avvotecassino.it](mailto:studiolegaletomasso@pec.avvotecassino.it)

**Al Direttore Generale ARES 118**

**Dott.ssa Corradi**

**AL DIRETTORE SPRESAL ASL DI FROSINONE**

**Alla c.a Tecnici della prevenzione quali U.P.G.**

[presalfrb@pec.aslfrosinone.it](mailto:presalfrb@pec.aslfrosinone.it)

**Oggetto: Esposto- richiesta di immediato intervento SPRESAL quale Ufficiali di polizia  
Giudiziaria sulla Centrale Operativa 118 di Frosinone**

Scrivo in nome per conto e nell'interesse della OS Fials, in persona del Segretario provinciale, D'Angelo Francesco, per evidenziare, rappresentare e richiedere quanto di seguito.

**Nonostante la precedente missiva del 22 marzo 2020, ad oggi, non risulta che si sia provveduto alla dotazione di sufficienti ed idonei DPI al personale sanitario facente parte delle equipe sui mezzi di soccorso 118 né all'espletamento dei 'tamponi' al personale sanitario.**

**Orbene, va rammentato che il datore di lavoro in base alle statuizioni dell'art. 2087 c.c. e del D.Lgs. 81/08 deve essere garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro per cui, qualora non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo che si verifichi ai danni del lavoratore o di terzi gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'art. 40, comma 2, codice penale che prevede *«non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo»*.**

Il datore di lavoro, peraltro, è tenuto ad apprestare appositi locali dell'azienda a spogliatoi ed a metterli a disposizione dei suoi dipendenti allorquando costoro devono indossare indumenti di lavoro destinati alla protezione ed alla tutela della loro salute, nonché a garantire l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'espressione "indumenti di lavoro specifici" nell'accezione voluta dal legislatore non può, pertanto, che fare riferimento a divise (o abiti) aventi la funzione di tutelare l'integrità fisica del lavoratore, nonché ad altri indumenti – da indossare quale componente essenziale dell'attività lavorativa in considerazione della specificità o peculiarità della sua natura – volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad essa connessi o a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze, sì da doversi escludere, nella determinazione dall'ambito di operatività della suddetta norma, qualsiasi riferimento a divise o a forme di abbigliamento, funzionalizzate ad altre e diverse esigenze (**Cassazione civile, sez. lav., 6 maggio 2008, n. 11071**).

Orbene, in caso di epidemia dichiarata dalle competenti autorità sanitarie internazionali (Organizzazione Mondiale della Sanità OMS) e del Paese (Ministero della Salute, Regione competente), come accaduto per il Covid -19, il datore di lavoro ha l'obbligo di aggiornare il documento di valutazione dei rischi, individuare misure di prevenzione e protezione, istruire, informare i lavoratori, il tutto in stretta collaborazione con il medico competente. D'altra parte, il lavoro comportante un contatto continuativo col pubblico a seguito di interventi di soccorso tra i quali in taluni casi è accertata la positività ovvero è probabile la presenza di soggetti contagiosi, espone il singolo dipendente ad un rischio biologico che attiene alla posizione di garanzia del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. e D.lgs. n. 81/2008 (articoli 271 e 272).

Con la recente Circolare n. 0005443 del 20.02.2020, il Ministero della Salute ha dettato misure specifiche ed ulteriori rispetto a quelle già esistenti in materia di utilizzo dei DPI per il personale sanitario e di precauzioni standard di "biosicurezza". *In particolare, la circolare in parola prevede espressamente che "il personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19 deve indossare DPI adeguati, consistenti in filtranti respiratori FFP2 (utilizzare sempre FFP3 per le procedure che generano aerosol), protezione facciale, camice impermeabile a maniche lunghe, guanti".* Tra le varie dettagliate indicazioni della citata circolare, che investono il tema del trattamento dei pazienti sia nelle fasi precedenti che successive la ospedalizzazione dei pazienti infetti, molte riguardano proprio le precauzioni ed i DPI da adottarsi per la tutela dei sanitari e dei pazienti.

Tale circolare dispone, poi, espressamente che *"le strutture sanitarie sono tenute al rispetto rigoroso e sistematico delle precauzioni standard oltre a quelle previste per via aerea, da droplets e da contatto"*;

Conclusivamente, allo stato attuale vengono segnalate dai dipendenti ancora gravi carenze dei DPI e/o non idoneità degli stessi; peraltro, proprio per quell'obbligo di 'sorveglianza' in capo al Datore, deve ritenersi necessario che il personale sanitario 'esposto' debba effettuare periodicamente i tamponi naso-faringei.


Con la presente, pertanto, si

### ESPONE

quanto sopra allo SPRESAL richiedendo un intervento diretto e immediato dei tecnici della prevenzione quali Ufficiali di Polizia Giudiziaria affinché accertino e verifichino presso la CO 118 di Frosinone e, quindi, le 19 postazioni provinciali, anche con 'interviste del personale ivi operante', se risultano rispettate le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e all'art. 2087 c.c. in materia di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro (in fase di trasporto e di intervento di soccorso, sia verifica delle modalità di vestizione svestizione nonché disponibilità di idonei DPI e di adeguamento del DVR ).

Frosinone 31 marzo 2020

Il Segretario Provinciale Fials  
D'Angelo Francesco



avv. Giuseppe Tomasso

